



*Regione del Veneto*



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

SCHEMA DI  
ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA

*(in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n.65 e  
dell'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016)*

TRA  
REGIONE DEL VENETO  
E  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



72659a2a



TRA

Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “Ministero” o anche “Amministrazione delegata” o anche “MiSE”), con sede in Roma, Viale America n. 201, rappresentato da .....,

E

Regione del Veneto (di seguito “Regione” o anche “Amministrazione Regionale”), con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale: 80007580279, rappresentata da .....

## PREMESSE:

- VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e possano sottoscriverli con firma digitale;
- VISTO l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro



connesso adempimento;

- VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che "Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate";
- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui "è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate", per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
- VISTO il Piano di Azione e Coesione che il Governo italiano ha predisposto in data 15 novembre 2011, in attuazione degli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, che all'Asse II aveva previsto interventi nazionali su base regionale per l'attuazione del piano banda larga tramite la stipulazione di specifici accordi tra il MiSE e le Regioni;
- VISTO il Progetto Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all'art. 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvato dalla Commissione europea, in data 18.12.2012 con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012;



- VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;
- VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
- CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l’obiettivo di una copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato “cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato “cluster B”, le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” ed il “cluster D”;
- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti



il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;

VISTO il “Piano di Investimenti per la diffusione della banda ultra-larga” (di seguito, “Piano degli Investimenti”) pubblicato nell’agosto del 2015 sul sito del Ministero, come parte integrante della Strategia nazionale per la banda ultralarga, che declina in dettaglio le modalità di impiego delle risorse pubbliche ([http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ITALIA\\_Strategia\\_BUL-Piano\\_di\\_investimenti\\_fin.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ITALIA_Strategia_BUL-Piano_di_investimenti_fin.pdf));

RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misure, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

VISTO l’Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  *riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il “Piano nazionale per



la scuola digitale”;

VISTO il protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuovere attività finalizzate a favorire la più ampia diffusione di processi di innovazione didattica e organizzativa nonché l'accesso alla rete internet a banda ultra larga a tutte le istituzioni scolastiche;

VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano degli Investimenti nelle aree bianche;

VISTO l'accordo siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-



2020;

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1148 del 1 settembre 2015 di adozione della proposta di Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 della Regione del Veneto e del relativo piano finanziario;
- CONSIDERATO la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 di adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 della Regione del Veneto e del relativo piano finanziario;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione ..... n. xxx del xxx che ha approvato lo schema del presente Accordo e che ha delegato il ..... alla sottoscrizione del medesimo;
- VISTO la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL);
- VISTI gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1  
*Oggetto e finalità*

1. Il presente Accordo, tenuto conto degli obiettivi definiti nella Strategia nazionale per la banda ultra larga approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 e del Piano degli Investimenti, definisce le modalità di



- collaborazione tra le Parti per gli interventi di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture in banda ultra larga volti al raggiungimento di detti obiettivi nella Regione e determina le relative fonti di finanziamento e le modalità operative degli interventi.
2. Gli obiettivi di copertura infrastrutturale per le aree bianche ed il relativo fabbisogno finanziario, determinati sulla base della consultazione pubblica annuale del 2015, sono indicati nell'allegato 1 del presente accordo.

## Articolo 2

### *Criteri e modalità di attuazione degli interventi*

1. Gli interventi infrastrutturali previsti nell'art.1 del presente accordo sono attuati mediante il modello di intervento diretto, secondo quanto stabilito dal COBUL e previsto dal documento di prenotifica del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione Europea, impregiudicata la valutazione finale della Commissione. In particolare, il modello diretto prevede l'individuazione tramite procedura di selezione su base competitiva, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici, di uno o più soggetti cui assegnare le attività di costruzione (previa progettazione), manutenzione dell'infrastruttura passiva e gestione dei servizi *wholesale* passivi. Tali attività possono essere messe a gara congiuntamente o disgiuntamente e, infine, essere affidate ad uno o più soggetti concessionari, nell'ambito di aree geografiche e/o lotti, anche mediante accorpamento di regioni, la cui dimensione è individuata in modo da conseguire la maggiore efficacia e tempestività dell'intervento.
2. Il Ministero assicura l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1 tramite la società in house Infratel Italia SpA che agisce in qualità di soggetto attuatore degli interventi, così come previsto dalle Delibera Cipe n. 65/2015. In particolare, il soggetto attuatore svolge le procedure di selezione per l'individuazione di uno o più soggetti ai fini dello svolgimento delle attività indicate al comma 1, ed effettua il controllo ed il monitoraggio delle suddette attività nonché la rendicontazione delle spese, secondo quanto disciplinato dalle convenzioni operative, di cui all'art. 6.
3. Gli interventi sono attuati nell'arco temporale 2016-2020 secondo lo sviluppo temporale di cui all'allegato 2. Al fine di ridurre tempi e costi di realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga, le Parti convengono fin d'ora sulla





necessità di semplificare la procedura di autorizzazione degli interventi, inclusa l'apertura dei cantieri e di attuare tutte le disposizioni previste, per la riduzione degli oneri amministrativi, dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Gli eventuali proventi finanziari derivanti dai canoni che vengono versati dal soggetto concessionario sono prioritariamente utilizzati per le procedure di verifica e controllo dell'attività svolta da detto soggetto; gli eventuali proventi eccedenti possono essere utilizzati per aumentare la capillarità della rete realizzata, la sua capacità ed in generale sono reinvestiti per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale banda ultra larga.

4. Le Parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa, possono definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente Accordo di Programma, eventuali altri interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda ultra larga nel territorio regionale, da realizzare con ulteriori risorse finanziarie.

### Articolo 3

#### *Proprietà delle infrastrutture*

1. Le Parti convengono che le infrastrutture in banda ultra larga realizzate sul territorio della Regione, finanziate a valere su fondi dell'Amministrazione dello Stato (FSC) sono di proprietà statale; le infrastrutture realizzate a valere su fondi dell'Amministrazione regionale (FESR e FEASR) sono di proprietà della Regione.
2. Con il presente atto, la Regione affida al Ministero la realizzazione, anche mediante un soggetto terzo attuatore, degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti ed effettuati sul territorio regionale con i fondi regionali, secondo i criteri previsti agli articoli 2, 4 e 5, per una durata di anni 25 a decorrere dalla stipula della convenzione operativa di cui al successivo art. 6.

### Articolo 4

#### *Criteri di sviluppo temporale degli investimenti e premialità*

1. In coerenza con la Strategia nazionale banda ultra larga verrà realizzata una copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare), delle aree di maggior interesse economico e



concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi logistici, nelle aree bianche, indipendentemente dal Cluster di appartenenza.

2. Lo sviluppo temporale degli investimenti sulle aree tiene conto dei seguenti criteri:
  - a. densità delle imprese rispetto alla popolazione del Comune di appartenenza dell'area;
  - b. per i fondi FEASR, localizzazione territoriale (aree rurali C e D) e grado di efficienza dell'investimento;
  - c. per i fondi FESR, aree industriali scelte sulla base dei criteri definiti nel POR Veneto 2014-20
3. Al fine di accelerare l'esecuzione degli investimenti si darà priorità d'intervento alle aree contenute nei comuni che sottoscriveranno la Convenzione con Infratel Italia S.p.A. di cui all'allegato 3.

#### Articolo 5

##### *Fonti di finanziamento e oneri*

1. Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo 11 febbraio 2016 per lo sviluppo della banda ultra larga fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome, le attività oggetto del presente Accordo, il cui fabbisogno stimato è descritto nell'allegato 1, sono finanziate con le risorse provenienti da:
  - 1) Fino a Euro 315.810.955,00 individuati per Regione del Veneto a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;
  - 2) Euro 40.000.000,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020
  - 3) Euro 43.620.544,88 a valere sui fondi PSR FEASR programmazione 2014/2020.
2. Le risorse FSC di cui al paragrafo 1 sono stimate sulla base del fabbisogno di cui all'allegato 2 tenendo conto delle risorse regionali a disposizione per lo sviluppo della Banda Ultra Larga. Tali risorse potranno essere rimodulate in funzione della eventuale variazione nel tempo del



fabbisogno.

3. Si darà priorità alla spesa delle risorse comunitarie.

Articolo 6  
*Convenzioni operative*

1. Al fine di meglio disciplinare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti, per ognuno dei Fondi utilizzati, le Parti si impegnano a definire una o più specifiche convenzioni operative, da sottoscrivere anche con la partecipazione del soggetto attuatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
2. Tali convenzioni operative disciplineranno funzioni e obblighi del Ministero, della Regione e del Soggetto attuatore nei seguenti ambiti:
  - a) modalità di erogazione dei SAL e anticipi;
  - b) modalità di rendicontazione delle spese;
  - c) controlli e verifiche;
  - d) costi fissi di funzionamento e altre spese riconosciute al soggetto attuatore, che saranno ripartiti proporzionalmente tra il Ministero e la Regione a valere rispettivamente sulle risorse di cui all'articolo 5.
  - e) gestione e manutenzione delle infrastrutture.
3. Il quadro delle infrastrutture da realizzare e l'elenco delle aree comunali oggetto d'intervento saranno dettagliatamente descritte in allegato alle singole convenzioni operative.

Articolo 7  
*Comitato di coordinamento*

1. Le Parti si impegnano a costituire, entro 10 giorni dalla stipula del presente Accordo di Programma, un Comitato di coordinamento (di seguito Comitato) della realizzazione degli interventi previsti in attuazione del presente Accordo.
2. Il Comitato è formato da cinque elementi di cui due designati dall'Amministrazione Regionale, tre dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui uno nominato in rappresentanza del soggetto attuatore. La presidenza è assegnata al Ministero.
3. Il Comitato ha funzioni di:



- a) coordinamento tecnico operativo, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione del presente Accordo;
  - b) verifica e monitoraggio degli stati di avanzamento della realizzazione dell'intervento;
  - c) segnalazione alle Parti di ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l'azione risolutiva;
  - d) definizione di eventuali variazioni temporali della spesa annuale di cui alla tabella 1 dell'allegato 2.
4. I verbali delle riunioni del Comitato, di norma tenute in videoconferenza, sono firmati e trasmessi alle strutture indicate all'art. 9.
5. Ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
6. Le funzioni di coordinamento e segreteria del Comitato sono assicurate dalla Regione.

#### Articolo 8

##### *Durata*

1. Il presente Accordo produce i suoi effetti dalla data della relativa sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041, ovvero alla scadenza dell'affidamento al Ministero, da parte della Regione, delle infrastrutture, come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del presente accordo di programma.
2. In ogni caso, il presente Accordo resterà in vigore sino alla completa attuazione del programma di interventi definiti.

#### Articolo 9

##### *Strutture di riferimento*

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l'attuazione del presente Accordo di Programma dovranno essere inviate:

per il Ministero dello Sviluppo Economico:

Viale America 201, 00144, Roma, alla Direzione Generale per i Servizi di



Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione III “Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga”, PEC: dgscerp.div03@pec.mise.gov.it;

per Regione del Veneto:

Via Pacinotti 4, 30176 Venezia Marghera, presso la Sezione Sistemi Informativi, PEC: dip.affarigeneralidemanio@pec.regione.veneto.it.

Articolo 10  
*Disposizioni finali*

1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo, il Comitato di Coordinamento, di cui all’art. 7, convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un tentativo di conciliazione.
2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l’accordo raggiunto sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all’osservanza.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme del Codice Civile.
4. La validità del presente Accordo è vincolata alla approvazione del regime di aiuto prenotificato alla Commissione Europea in data 5 febbraio 2016.

Il presente Accordo di programma verrà trasmesso dal Ministero alla Corte dei Conti.

Roma,

Per il Ministero  
dello Sviluppo Economico

Per la Regione del Veneto



**ALLEGATO B**

pag. 14 di 24

**Allegato 1 - Piano Aree Bianche e relativo fabbisogno**

Il Piano si riferisce alle Aree Bianche individuate a seguito della Consultazione Pubblica indetta da Infratel Italia S.p.A e conclusa a dicembre 2015.

L'azione è finalizzata:

- 1) alla realizzazione nelle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster C di NGN (rete di nuova generazione) abilitante servizi oltre i 100 Mbps per almeno il 70% delle Unità Immobiliari e di NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari (tabella 1);
- 2) alla realizzazione nelle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster D di NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari (tabella 2)

Tabella 1 \_ Piano e Fabbisogno Cluster C

CLUSTER C											
Aree Bianche Totali				Aree Bianche Parziali				TOTALE			
Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici	Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici	Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici
223.661.171	569.442	240.484	162.556	102.474.889	302.749	121.141	76.001	326.136.060	872.190	361.625	238.557

14



**ALLEGATO B**

**pag. 15 di 24**

Tabella 2\_ Piano e Fabbisogno Cluster D

CLUSTER D											
Aree Bianche Totali				Aree Bianche Parziali				TOTALE			
Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici	Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici	Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici
68.472.034	716.266	286.005	216.476	4.202.861	56.977	20.250	14.403	72.674.895	773.243	306.255	230.879

15



**Allegato 2- Sviluppo Temporale degli Interventi**

La ripartizione degli interventi viene suddivisa nell'arco temporale 2016-2020 come da tabella 1.

Tabella 1: ripartizione spesa

<b>TOTALE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
spesa (Euro)	spesa (Euro)	spesa (Euro)	spesa (Euro)	spesa (Euro)	spesa (Euro)
398.810.955	19.940.548	99.702.739	99.702.739	99.702.739	79.762.191





**Allegato 3- Convenzione Infratel Italia S.p.a./Comuni****Convenzione fra il Comune di \_\_\_\_\_ ed Infratel Italia S.p.A.****per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga.**

tra le parti

Comune di \_\_\_\_\_, rappresentata in quest'atto da \_\_\_\_\_, Dirigente  
Coordinatore del \_\_\_\_\_ Dipartimento - Viabilità

e

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata da ..... Legale Rappresentante della società

**PREMESSO**

1. che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
3. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
4. che Infratel Italia è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
5. che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 il documento che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;



6. che in data ....., nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, è stata stipulata la "Convenzione Operativa di cui all'Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione ..... sottoscritto il .....";
7. che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
8. che il ..... 2016 il MiSE e la Regione ..... hanno siglato un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma);
9. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
10. che il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'1 ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
11. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
12. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";
13. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";
14. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione



elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”;

15. che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che “Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI”;
16. che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [ ...]”;
17. che il Comune di ..... è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
18. che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprasuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

Tutto ciò premesso:

Infratel Italia S.p.a. e il Comune di ..... definiscono in questo atto i criteri di intervento ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Programma, al fine di favorire la riduzione di tempi e costi degli interventi volti a realizzare le reti di comunicazione elettronica in banda ultra larga nel Comune di ..... tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

## **1 Definizioni**

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

1. **Strada Comunale:** strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del



Comune di ..... Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).

2. **Infrastruttura:** cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
3. **Rete di Telecomunicazioni:** infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
4. **Cavo:** cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
5. **Tubazioni:** tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
6. **Manutenzione:** interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
7. **Convenzione:** presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
8. **Infratel:** Infratel Italia e/o soggetti terzi a cui sono affidati lavori o servizi da Infratel/MISE.
9. **Comune:** Comune di .....

## **2 Finalità ed ambito di applicazione**

1. La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

## **3 Impegni dei soggetti sottoscrittori**

Con la presente convenzione:

### **Infratel Italia s.p.a.:**

- 1) si impegna ad attuare sul territorio del Comune .....l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;
- 2) si impegna a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 inviando, in formato elettronico,



firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:

- istanza;
  - relazione tecnica redatta dal progettista;
  - corografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
  - planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo
- 3) si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;
- 4) si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013, e dalle normative di settore applicabili;
- 5) a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d'arte nelle aree medesime realizzati con tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino emanate dal MISE con Decreto del 1 ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;
- 6) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
- 7) si impegna a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;
- 8) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;
- 9) si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.

**Il Comune di .....**

- 1) ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci)



giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia;

- 2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- 3) si impegna a lasciare indenne l'operatore dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- 4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, a copertura di tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;
- 5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- 6) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- 7) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considererà i lavori accettati dal Comune;
- 8) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;
- 9) si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno *shelter* o di



armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 anni;

- 10) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione ..... che provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, attraverso la federazione del Sistema informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale ove presente.

11)

#### **4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni**

1. Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura, Infratel dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.

#### **5 Lavori di manutenzione**

1. S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:
  - i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
  - ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
2. Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà al Comune 15 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
3. Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

#### **6 Interventi a cura del Comune**

1. Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

#### **7 Durata della convenzione**

1. Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 anni a partire dalla data di stipula



della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

## **8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati**

1. Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

## **9 Ulteriori disposizioni**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Per il Comune di .....

Per Infratel Italia S.p.a.

Firma digitale

Firma digitale

